



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

L'Associazione **PROLOCO SILARUS PORTA DEL CILENTO A.P.S.** - C.F. 90020970654, con sede legale in Capaccio Paestum (Sa) al Vi.le della Repubblica, 112, nella persona del Presidente p.t. Dott. Vincenzo Patella (di seguito denominata Associazione)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e specificamente:
 - a) l'art. 112 co. 9, secondo cui il MiC può stipulare accordi con i privati interessati o con le associazioni culturali o di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, al fine di regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;
 - b) l'art. 118, secondo cui il MiC può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "*Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del*

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto dell'associazione di promozione sociale "Gruppo Archeologico Kyme".

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori";*
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *"svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative*

miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;

- l'Associazione PROLOCO SILARUS PORTA DEL CILENTO A.P.S. è un ente del terzo settore, regolarmente iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione “Associazione di promozione sociale”;

- ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, opera nei seguenti settori “c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore; d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore; e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore”;

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *“i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività;*

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;*

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n.117/2017 *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;*

- tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- è volontà del PAP provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, anche attraverso forme nuove di fruizione e comunicazione;

- la presente convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla

valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

- l'Associazione PROLOCO SILARUS PORTA DEL CILENTO A.P.S., in particolare, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si occuperà di realizzare all'interno dell'area archeologica di Pompei, laboratori didattici dedicati ai suoni e alla musica dell'antichità.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI)

2.1 Oggetto della convenzione è la realizzazione, nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, previste nei giorni 28 e 29 settembre 2024, di laboratori didattici dedicati ai suoni e alla musica dell'antichità.

In particolare, le attività si concentreranno sull'esposizione, presentazione e utilizzo di un centinaio di strumenti musicali, repliche e reperti etnografici, tra cui la copia del famoso sistro di Pompei.

Tali percorsi saranno indirizzati principalmente ai più piccoli e avranno come obiettivo primario la diffusione della conoscenza dei diversi modi di produrre i suoni e dei materiali naturali impiegati nella costruzione degli strumenti musicali esposti.

Si parlerà, inoltre, degli ambienti da dove provengono e dei differenti popoli che li hanno impiegati nel corso della preistoria, della storia e che tuttora li utilizzano.

2.2 L'Associazione, a tal proposito, si impegna a:

- svolgere le attività sopra elencate;
- organizzare e disciplinare le attività che prevedano il coinvolgimento del pubblico mediante loro associati e altri collaboratori;

- garantire il buon uso degli spazi che verranno utilizzati, tenendoli integri ed in modo decoroso;
- ripristinare gli spazi al termine delle attività;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia per i propri associati;
- esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati dai propri associati a cose o persone, durante lo svolgimento degli eventi all'interno del Parco e per tutta la fase di esecuzione dei singoli eventi;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente allo svolgimento dei laboratori;
- non interferire con l'attività del personale dipendente del Parco Archeologico;
- assicurare con polizza RC e polizza contro gli infortuni i propri associati o componenti esterni che a vario titolo collaborano;
- trasmettere, prima dell'inizio delle attività, al PAP l'elenco dei propri associati impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione; l'elenco delle attrezzature e dei Dpi messi a disposizione dei volontari, ove previste; dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dei volontari (attestato di formazione);
- 2.3 Il PAP si impegna a:
- assicurare la presenza di personale idoneo durante lo svolgimento dei laboratori per la supervisione delle attività;
- prevedere un rimborso spese per una somma non superiore a € 1.400,00, previa rendicontazione delle spese;
- ospitare, presso le proprie strutture, i volontari/associati dell'Associazioni impegnati nelle attività;
- assicurare ai volontari adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entrambe le parti, ognuna per le proprie competenze, si impegnano a collaborare per tutta la durata della presente Convenzione per la realizzazione delle attività sopra elencate.

Art. 3 (DURATA)

La presente convenzione sarà valida dal momento della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività previste.

Art. 4 (REVOCA/RECESSO)

Ciascuna delle parti potrà motivatamente revocare la presente convenzione e gli eventuali accordi integrativi.

In tal caso, l'Associazione non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La convenzione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora l'Associazione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza alle prescrizioni del PAP, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente convenzione.

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Art. 5 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti amministrativi:

- per il PAP: il Funzionario Dott.ssa Silvia Martina Bertesago in qualità di referente scientifico e il funzionario Dott.ssa Rosanna Mariano in qualità di referente amministrativo;
- per l'Associazione "PROLOCO SILARUS PORTA DEL CILENTO A.P.S": Vincenzo Patella

Art. 6 (RESPONSABILITA')

5.1 Ciascuna delle Parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo, ad individuare idonea

copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

5.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

5.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

5.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

5.6 Sarà impegno dell'Associazione fornire ai partecipanti tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi oggetto di visita.

5.7 L'Associazione si impegna ad assumersi la responsabilità per qualsiasi danno subito dai partecipanti o causato da questi ultimi al sito archeologico o a terzi.

Art. 7 (ONERI)

La presente convenzione prevede, ai sensi e per gli effetti del citato art. 56 del D.Lgs n.117/2017, un rimborso spese da parte del PAP all'Associazione, fino ad una somma massima di € 1.400,00, previa rendicontazione scritta delle spese da sottoporre all'approvazione del PAP. A tal proposito, si dà atto che il rimborso spese sarà finanziato

con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei disponibili sul cap. 1.2.1.085 del bilancio 2024 (impegno 263/2024).

Art. 8 (CONTROVERSIE)

7.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

7.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 9 (RIPRESE VIDEO)

L'Associazione assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio dell'Associazione stessa, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

Art. 10 (TRATTAMENTO DATI)

8.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano

richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

8.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

8.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

11 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

9.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma autografa, firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa.

9.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 12 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'associazione "PROLOCO SILARUS

PORTA DEL CILENTO A.P.S"

Il Presidente p.t.

Dott. Vincenzo Patella